

**ALLEGATO 1**  
**Statuto sociale della Società Scissa**

**TITOLO I**

**Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata**

Articolo 1

1. È costituita una società per azioni che esercita l'attività bancaria sotto la denominazione "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.". La società può utilizzare nei propri segni distintivi marchi delle società incorporate, nonché quelli posseduti da tali società, purché accompagnati dalla propria denominazione.
2. La Società è conferitaria dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Diritto Pubblico, creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con strumento di Fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola, con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno dal secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi fondato nel 1472.
3. Il conferimento dell'azienda bancaria è stato effettuato ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990 n. 218 e degli articoli 1 e 6 del D. Lgs. 20.11.1990 n. 356 nell'ambito del progetto di ristrutturazione deliberato dalla Deputazione Amministratrice del Monte dei Paschi di Siena nella seduta del 31 luglio 1995 ed approvato con decreto ministeriale dell'8 agosto 1995 n. 721602.

Articolo 2

1. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Monte dei Paschi di Siena", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Articolo 3

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, ivi comprese tutte le attività che l'Istituto conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi.
2. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche

complementari, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.

3. Può effettuare anticipazioni contro pegno di oggetti preziosi e di uso comune.

#### Articolo 4

1. La Società ha sede in Siena, Piazza Salimbeni, 3.
2. La Direzione Generale ha sede in Siena.
3. La Società esplica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di strutture centrali e periferiche e può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, anche apposite strutture e Rappresentanze all'estero.

#### Articolo 5

1. La durata della Società è stabilita fino al 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

### TITOLO II

#### Capitale sociale – azioni

#### Articolo 6

1. Il capitale della Società è di Euro [•] ([•]) <sup>1</sup> **10.328.618.260,14** (**diecimiliarditrecentoventottomilioniseicentodieottomiladuecentosessantavirgolaquattordici**) ed è interamente versato.
2. Esso è rappresentato da n. [•] ([•]) **1.140.290.072** (**unmiliardo-cento-quarantamilioniduecentonovantamilasettantadue**) azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

3. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### Articolo 7

---

<sup>1</sup> L'ammontare del capitale e il numero di azioni sarà quello risultante dall'atto di scissione in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria chiamata ad approvare il progetto di scissione, fermo restando che l'importo della riduzione del capitale di MPS non potrà essere superiore a Euro 1.133,6 milioni.

1. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.

#### Articolo 8

1. La Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 codice civile, può riservare emissioni di azioni a favore degli enti locali senesi, dei dipendenti propri e del Gruppo "Monte dei Paschi di Siena", dei depositanti e di coloro che operano nei settori di attività di particolare significato per lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Siena.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche in occasione di assegnazione di utili a prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, dipendenti della Società e delle società controllate, in misura corrispondente agli utili stessi mediante assegnazione di azioni della Società.
3. I versamenti in denaro delle quote di capitale sulle azioni sottoscritte e già liberate per almeno il 25% saranno effettuati su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con preavviso di quindici giorni.

#### Articolo 9

1. Non sono previsti limiti al possesso di azioni della Società.

### TITOLO III

#### Organi della Società

#### Articolo 10

1. Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
2. Sono organi della Società:
  - a. l'Assemblea;
  - b. il Consiglio di Amministrazione;
  - c. l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati);
  - d. il Presidente;
  - e. il Collegio Sindacale.

## TITOLO IV

### L'Assemblea

#### Articolo 11

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### Articolo 12

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalla legge.
2. L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, si tiene in unica convocazione.
3. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nei termini di legge, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. In tal caso i soci richiedenti devono presentare, nei termini e con le modalità di legge, una relazione che illustri la motivazione della richiesta e, in deroga a quanto previsto all'art. 14, devono depositare, contestualmente alla richiesta, la documentazione inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter comma 1 del D.lgs. n.58/98.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 21. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.
5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.

Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.

6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.

### Articolo 13

1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente, la cui età non potrà essere superiore ad anni 70, al momento della nomina, e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;

c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;

d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;

e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 26 e approva le politiche di remunerazione e incentivazione, i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

g) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;

i) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il

Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

4. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

Articolo 14

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite dalla legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.
3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 25.
4. L'Assemblea straordinaria dei soci è regolarmente costituita quando è rappresentata la percentuale del capitale sociale prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione.
5. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.
6. Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di

azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.

7. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:

a) operazioni di cui all'art.13 comma 3 lett. i) del presente Statuto,

ovvero

b) operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare sottoposte all'Assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

## **TITOLO V**

### **Il Consiglio di Amministrazione**

#### Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove (9) né superiore a quindici (15). Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.
2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati – ovvero l'unico candidato o comunque almeno un terzo dei candidati presenti nel caso di liste con un numero superiore a sei (6) –, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate. Nel caso in cui alla predetta quota di un terzo non corrisponda un numero intero di candidati, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.

3. Le liste dovranno contenere candidati di genere diverso nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste medesime non potranno contenere nominativi che, alla data dell'Assemblea di rinnovo degli Organi, abbiano compiuto il 75° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazioni di età previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la carica di Amministratore Delegato previste rispettivamente dagli articoli 13, comma 3 lett. b) e 18, comma 2. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
4. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al nono comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
5. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.
6. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società i documenti indicati nell'avviso di convocazione, tra cui: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 2; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.
7. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno 3 (tre), ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati in tale lista;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 2 si procederà a sostituire il numero necessario di candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti - tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti - che avranno ottenuto il quoziente più elevato.

Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

Inoltre, qualora l'applicazione delle procedure che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno

dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di Amministratori necessario per rispettare la quota minima di Amministratori indipendenti e di Amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà alla elezione degli Amministratori mancanti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui appartiene il candidato o i candidati da sostituire.

8. Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
10. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio nel corso del mandato, valgono le disposizioni di legge, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

#### Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre componenti il Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione avviene mediante avviso con qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli

argomenti da trattare, almeno (5) cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, o per le integrazioni dell'Ordine del Giorno, almeno ventiquattro (24) ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.

3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra i Dirigenti della Società.
7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.
8. È ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:
  - a) possano essere identificati;
  - b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
  - c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

#### Articolo 17

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:
  - a) definire ed approvare il modello di business, le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche, provvedendo al loro riesame periodico;
  - b) vigilare sulla corretta e coerente attuazione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;

- c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, vigilando sulla loro adeguatezza nel tempo, approvare e modificare i principali regolamenti interni;
- d) definire ed approvare gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonché il processo di rilevazione, gestione e valutazione nel tempo degli stessi;
- e) definire ed approvare le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni verificandone adeguatezza, coerenza, funzionalità, efficienza ed efficacia nel rispetto della normativa di vigilanza vigente in materia;
- f) approvare le politiche ed i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza;
- g) approvare il sistema contabile e di rendicontazione;
- h) assumere la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo;
- i) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
- j) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;
- k) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;
- l) redigere il progetto di bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;
- m) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a uno o più Dirigenti Centrali della Società e il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- n) deliberare, su proposta dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato, del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei responsabili di Direzione e dei responsabili delle strutture a riporto diretto dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- o) deliberare la nomina e la revoca dei responsabili delle strutture a riporto diretto del Consiglio di Amministrazione ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;

- p) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
  - q) deliberare la nomina e la revoca del Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sulla base dei criteri previsti in base alla Legge;
  - r) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;
  - s) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni strategiche o che comportino comunque variazioni del Gruppo bancario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;
  - t) deliberare annualmente il bilancio preventivo;
  - u) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
  - v) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
  - w) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
  - x) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;
  - y) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art. 14, comma 7, del presente Statuto;
  - z) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca.
3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere costituiti i comitati previsti dalla normativa vigente, i quali hanno funzioni consultive e propositive e sono composti da un numero compreso tra tre (3) o cinque (5) amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (fatta eccezione per quanto previsto alla lettera d) che segue); ove siano presenti consiglieri eletti dalle minoranze uno di essi fa parte di almeno un comitato. I comitati svolgono la loro attività nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso, della normativa di vigilanza e del Codice di autodisciplina vigenti. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione vengono più precisamente costituiti:

- a) un Comitato Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:
  - (i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, nonché del Direttore Generale, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
  - (ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
- b) un Comitato Rischi la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di governo dei rischi, alla valutazione della relativa adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento, nonché all'approvazione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali;
- c) un Comitato Nomine i cui principali compiti sono:
  - (i) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di nomina degli amministratori, proponendo, nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, del codice civile, i candidati alla carica di amministratore;
  - (ii) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di autovalutazione e di verifica dei requisiti, nonché di definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice;
  - (iii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dell'Amministratore Delegato;
- d) un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.

#### Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modificazioni statutarie.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, la/e cui età non potrà/potranno essere superiore/i ad anni 67, al momento della nomina, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.
3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a preposti alle Filiali.
4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri a singoli Consiglieri per atti determinati o singoli negozi.
5. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
6. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo articolo 21, comma primo lett. d), nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la Società.
7. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire poteri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a singoli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.

#### Articolo 19

1. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è fatto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione di informare il Consiglio stesso ed il Collegio Sindacale su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti, salvo che trattisi di società del Gruppo e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

### TITOLO VI

#### Gli Amministratori Delegati

#### Articolo 20

1. L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano le loro funzioni nei limiti della delega e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e di chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 21, i poteri in via di urgenza da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui al comma primo, lett. c), dello stesso art. 21, sono attribuiti all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro.

3. Per l'Amministratore Delegato uscente o gli Amministratori Delegati uscenti non si applicano le limitazioni di cui all'art.15, comma 1 relative al numero massimo di mandati.

## **TITOLO VII**

### **Il Presidente**

#### **Articolo 21**

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;
  - b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
  - c) nei casi di necessità ed urgenza può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte su proposta vincolante del Direttore Generale e/o dell'Amministratore Delegato, se nominato. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva;
  - d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa;
  - e) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;
  - f) rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori;
  - g) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente, ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente che il Consiglio di Amministrazione indica nella prima riunione successiva all'Assemblea che ha nominato i due Vice Presidenti; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le facoltà ed i poteri del Presidente sono esercitati dall'altro Vice Presidente.
3. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, di quello indicato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al precedente comma 2 ovvero, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,

dell'altro Vice Presidente, fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente ovvero del Vice Presidente indicato dal Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO VIII**

### **Direttore Generale**

#### Articolo 22

1. Il Direttore Generale, oltre alle attribuzioni deferitegli dal presente statuto, ai poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione e ad ogni altra attribuzione di sua competenza:
  - a) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione, sovrintende alla struttura organizzativa della Società e ne è responsabile;
  - b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente (i) al Consiglio di Amministrazione e da questo non delegati all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, nonché (ii) al Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  - c) avanza motivate proposte ai competenti organi amministrativi in tema di credito, di coordinamento operativo del Gruppo bancario, di personale e di spese generali; presenta agli stessi organi amministrativi motivate relazioni su quant'altro di competenza deliberativa degli stessi;
  - d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato o degli Amministratori Delegati, nonché al coordinamento operativo delle attività delle società controllate facenti parte del Gruppo, nel rispetto degli indirizzi generali e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. i);
  - e) consente alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni, di privilegi e ad ogni altra formalità ipotecaria, alle surrogazioni a favore di terzi ed alla restituzione di pegni, quando il credito garantito risulti interamente estinto ovvero inesistente;
  - f) è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro.

#### Articolo 23

1. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali, dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti.
2. Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le Filiali, il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può delegare la firma, congiunta o disgiunta, ai dipendenti indicati all'art. 32, comma secondo, e può rilasciare

procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.

3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.

## **TITOLO IX**

### **SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

#### Articolo 24

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta la nomina e la revoca del Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, nonché di ogni altra legislazione che dovesse regolare la medesima materia.
2. Il Datore di Lavoro ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro è il soggetto dotato di specifiche e comprovate competenze tecniche che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, per le funzioni che svolge nella materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa.
3. Al Datore di Lavoro sono attribuiti i più ampi e autonomi poteri decisionali, organizzativi e di spesa, anche rispetto ai lavoratori e alla loro attività, per la migliore attuazione degli adempimenti, previsti dalla normativa legale e regolamentare, in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.
4. Il Datore di Lavoro informa il Consiglio di Amministrazione dell'attuazione degli adempimenti previsti in materia e gestisce nell'ambito di propria competenza in piena autonomia deliberativa, senza limiti di spesa, ogni necessario programma ed intervento in materia organizzativa, immobiliare e di risorse umane.
5. Il Datore di Lavoro, oltre alle attribuzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto, e ad ogni altra attribuzione di sua competenza, in qualità di responsabile - nella materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro - dell'organizzazione della Società, con piena autonomia decisionale, di spesa ed operativa:
  - a) definisce, implementa e controlla le necessarie strategie per rendere il modello organizzativo aziendale funzionale all'adempimento degli obblighi di tutela della sicurezza della salute sui luoghi di lavoro, individuando e attuando le misure generali di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche in termini di prevenzione;
  - b) definisce, implementa e vigila i processi e le attività della Società per dotare l'intera realtà aziendale di tutti i mezzi idonei per la tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori

al fine di assicurare il completo assolvimento degli obblighi societari di attuazione delle misure igieniche e di prevenzione ed il relativo controllo, garantendo il pieno e tempestivo rispetto e la scrupolosa osservanza da parte della Società e di tutti i lavoratori delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

- c) gestisce i rapporti di lavoro con esclusivo riguardo alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
- d) può delegare le proprie funzioni con i contenuti e nei limiti previsti dalla Legge.

## **TITOLO X**

### **Il Collegio Sindacale**

#### Articolo 25

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.
3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.
4. Fermo restando il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
5. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al comma 11 del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
6. Fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società

avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni.

7. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società i documenti indicati nell'avviso di convocazione tra cui: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono presentate; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma 11 nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate. La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al successivo termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso le soglie per la presentazione delle liste previste dal precedente comma 6 sono ridotte alla metà.
8. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:
- a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
  - b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato - ovvero il secondo candidato qualora il primo sia dello stesso genere del primo candidato della lista che avrà ottenuto il

maggior numero di voti - della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

- c) in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;
- e) la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Qualora in base ai predetti criteri di subentro del Sindaco supplente non venga rispettato l'equilibrio dei generi, subentrerà il Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato indipendentemente dalla appartenenza dello stesso alla lista del Sindaco sostituito.

Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del codice civile è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa. È fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

9. I Componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e pertanto solo per giusta causa e con deliberazione approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

10. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente, convocare l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale ad eccezione del potere di convocazione dell'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.

11. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Possono essere nominati nel numero massimo di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali alle attività elencate al precedente articolo 3.

12. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 11, terzo capoverso, del presente articolo, almeno il primo candidato di ogni sezione di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dal citato comma 11, terzo capoverso.

13. Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

14. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

## **TITOLO XI**

### **Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci**

#### **Articolo 26**

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. r).
2. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.
3. È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato Remunerazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, compresi tra questi quegli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 17 comma 4, fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO XII**

### **Le Strutture periferiche**

#### **Articolo 27**

1. Le strutture periferiche sono costituite da sedi secondarie e unità locali, sotto la vigilanza della Direzione Generale e in conformità alle disposizioni da questa emanate, in ottemperanza al modello organizzativo.

## **TITOLO XIII**

### **Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari**

#### **Articolo 28**

1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

#### **Articolo 29**

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti

contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto.

## **TITOLO XIV**

### **Bilancio e utili**

#### Articolo 30

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### Articolo 31

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:
  - a) 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
  - b) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno il 25% dal momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.
2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.
3. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.

## **TITOLO XV**

### **Facoltà di firma**

#### Articolo 32

1. Hanno disgiuntamente la firma per la Società:
  - a) il Presidente;
  - b) il Vice Presidente o ciascuno dei Vice Presidenti;
  - c) l'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati;
  - d) il Direttore Generale;
  - e) il Datore di Lavoro, nella materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e per quanto di sua competenza.
2. I Vice Direttori Generali, i Dirigenti Centrali, gli altri Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in relazione all'incarico ricoperto oppure in caso di eccezionale e temporanea necessità, altro personale impiegatizio della Banca, hanno la firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.

## **TITOLO XVI**

### **Liquidazione**

Articolo 33

1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

**ALLEGATO 2**  
**Statuto sociale della Società Beneficiaria**

<b>articolo 1</b>	Denominazione sociale
<b>articolo 2</b>	Sede e durata della società
<b>articolo 3</b>	Oggetto
<b>articolo 4</b>	Capitale sociale e azioni
<b>articolo 5</b>	Assemblea dei soci
<b>articolo 6</b>	Amministratori
<b>articolo 7</b>	Consiglio di amministrazione: Presidente
<b>articolo 8</b>	Consiglio: riunioni e deliberazioni
<b>articolo 9</b>	Poteri del Consiglio di Amministrazione
<b>articolo 10</b>	Compensi degli Amministratori
<b>articolo 11</b>	Rappresentanza legale e firma sociale
<b>articolo 12</b>	Direttore Generale
<b>articolo 13</b>	Dirigente Preposto ai documenti contabili societari
<b>articolo 14</b>	Collegio Sindacale
<b>articolo 15</b>	Revisore legale dei conti
<b>articolo 16</b>	Bilancio e utili
<b>articolo 17</b>	Scioglimento e liquidazione
<b>articolo 18</b>	Disposizioni finali

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<b>Articolo 1</b> <i>(Denominazione sociale)</i>	
<p>1. La società per azioni ha la denominazione "AMCO – Asset Management Company S.p.A." ed è regolata dal presente Statuto.</p> <p>2. La denominazione sociale potrà essere usata nella forma "AMCO S.p.A."</p>	<p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p>
<b>Articolo 2</b> <i>(Sede e durata della società)</i>	
<p>1. La società ha sede legale in Napoli e direzione generale in Milano.</p> <p>2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite e soppresse sedi secondarie in Italia.</p> <p>3. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.</p>	<p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p>
<b>Art. 3</b> <i>(Oggetto)</i>	
<p>1. La Società ha per oggetto l'acquisto e la gestione con finalità di realizzo, secondo criteri di economicità, di crediti e rapporti originati da banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B), da società appartenenti a gruppi bancari iscritti all'albo di cui all'art. 64 del T.U.B. e da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del T.U.B. anche se non appartenenti a un gruppo bancario. La Società, inoltre, può acquistare partecipazioni e altre attività finanziarie, inclusi titoli di cartolarizzazione che hanno come sottostante crediti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario nonché quote di fondi di investimento di tipo chiuso,</p>	<p>1. Invariato</p>

4

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<p><i>riservati ad investitori professionali, istituiti per la sottoscrizione di azioni emesse da banche o per la sottoscrizione e/o acquisto di titoli emessi da società costituite per finanziare l'acquisto di crediti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario, o per l'acquisto diretto di tali crediti. La Società - anche attraverso i patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 121 ed alle condizioni previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi di tale disposizione normativa - potrà (i) erogare finanziamenti, nelle diverse forme indicate nell'articolo 2 del D.M. n.53 del 2 aprile 2015, direttamente o indirettamente, ai debitori alla stessa ceduti ai sensi del presente comma o dalla stessa gestiti ai sensi del successivo comma 2, nonché a veicoli o organismi di investimento collettivo costituiti per acquistare e gestire, direttamente o indirettamente, crediti e rapporti originati da banche, da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario e da società appartenenti a gruppi bancari, purché tali finanziamenti perseguano, anche attraverso l'interposizione della piattaforma di gestione, l'obiettivo di massimizzare il valore dei crediti sottostanti (e degli eventuali altri attivi, beni e rapporti giuridici ad essi accessori o connessi); e (ii) esercitare l'attività di leasing finanziario, nonché di leasing operativo e di noleggio, rendendosi cessionaria di crediti ed obbligazioni nascenti da contratti di leasing risolti o ancora in essere, stipulati tra terze parti, e dei beni sottostanti, e concludendo nuovi contratti di leasing ai fini di ricollocazione dei beni in leasing acquistati.</i></p>	<p>2. Invariato</p>

4

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<p>2. La Società ha altresì per oggetto le attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale per conto terzi di crediti e rapporti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario. In tale contesto, la Società, ove operante su mandato di società di cartolarizzazione costituite ai sensi della Legge del 30 aprile 1999, n. 130, potrà svolgere il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e pagamento e della verifica della conformità delle operazioni alla legge ed al prospetto informativo, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 6-bis della Legge del 30 aprile 1999, n. 130.</p>	<p>3. Invariato</p>
<p>3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo avranno ad oggetto crediti deteriorati e, in via accessoria rispetto a questi, crediti che, al momento dell'investimento o della presa in gestione ovvero successivamente, siano classificati in bonis. Tali attività potranno essere esercitate in Italia e, nel rispetto delle previsioni normative e del regime autorizzativo eventualmente applicabili, all'estero.</p>	<p>4. Invariato</p>
<p>4. Per la realizzazione dell'oggetto sociale la Società può effettuare operazioni di gestione, sotto ogni forma, smobilizzo e cessione dei crediti, delle partecipazioni e delle altre attività finanziarie; nonché, in via strumentale, ogni altra operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare, nel rispetto della normativa vigente. Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, la Società può esercitare nei confronti dei debitori ceduti, in via correlata rispetto alle attività descritte nel comma 1 del presente articolo, i servizi e le attività di negoziazione per conto</p>	<p>5. Invariato</p>

4

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<p><i>proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, in ciascun caso limitatamente agli strumenti finanziari derivati.</i></p> <p><i>5. La Società può altresì emettere obbligazioni in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse. L'adozione di un programma di emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse e destinati alla quotazione in mercati regolamentati, ovvero ciascuna singola emissione di tali strumenti non realizzata in base ad un programma autorizzato dall'Assemblea, può essere effettuata solo in presenza di accertate esigenze finanziarie della Società e previa delibera autorizzativa dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile.</i></p>	<p><i>6. La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo finanziario AMCO, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del T.U.B., emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle disposizioni dettate da Banca d'Italia.</i></p>
<p><b>Articolo 4</b> <b>(Capitale sociale e azioni)</b></p>	
<p><i>1. Il capitale sociale è di euro 600.000.000,00 (seicentomilioni/00), diviso in numero 600.000.000,00 (seicentomilioni) di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.</i></p>	<p><i>1. Il capitale sociale è di euro <del>600.000.000,00</del> (seicentomilioni/00) <del>(massime... (f.)),</del> diviso in numero <del>600.000.000,00 (seicentomilioni)</del> <b>[•] ([•])</b> di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e numero <b>(massime... (f.))</b> azioni di categoria B prive dell'indicazione del valore nominale (in seguito, le "Azioni B")<sup>2</sup>.</i></p> <p><i>2. Le azioni ordinarie e le Azioni B conferiscono ai titolari tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge e dal presente</i></p>

<sup>2</sup> L'ammontare del capitale e il numero di Azioni B sarà quello risultante dall'atto di scissione in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria chiamata ad approvare il progetto di scissione, fermo restando che l'importo dell'aumento non potrà essere superiore a Euro 55.153.674.

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
	<p><i>statuto per le azioni ordinarie, salvo il diritto di voto che non spetta alle Azioni B né per le assemblee ordinarie né per le assemblee straordinarie.</i></p> <p><i>3. L'aumento del capitale sociale può avvenire mediante emissione di azioni ordinarie o di Azioni B, o di azioni di altre categorie ammesse dalla legge. In caso di aumenti del capitale sociale con diritto di opzione, i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e in mancanza, o per la differenza, azioni di altre categorie. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione non richiederanno ulteriori approvazioni delle assemblee speciali delle singole categorie di azioni.</i></p>
<p><b>Articolo 5</b> <b>(Assemblea soci)</b></p>	
<p><i>1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione e sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.</i></p> <p><i>2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano.</i></p> <p><i>3. L'Assemblea è convocata mediante avviso - contenente il giorno, l'ora ed il</i></p>	<p><i>1. Invariato</i></p> <p><i>2. Invariato</i></p> <p><i>3. Invariato</i></p>

4

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<p>luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – comunicato con mezzi anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a otto giorni prima dell'adunanza.</p> <p>4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio-video o audio collegati e ciò alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante, in detto luogo si ritiene svolta l'Assemblea;</li> <li>- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;</li> <li>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</li> </ul> <p>5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero da altra persona eletta dall'Assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio incaricato dal Presidente.</p>	<p>4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio-video o audio collegati e ciò alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <del>che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante, in detto luogo si ritiene svolta l'Assemblea;</del></li> <li>- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;</li> <li>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</li> </ul> <p><b>In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui è stata convocata.</b></p> <p>5. Invariato</p> <p>6. Invariato</p>

4

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<p>6. <i>L'Assemblea delibera sugli oggetti attribuiti alla sua competenza sulla base dello statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari, anche di natura speciale, tempo per tempo vigenti.</i></p>	
<p><b>Articolo 6</b> <b>(Amministratori)</b></p>	
<p>1. <i>Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche di natura speciale, tempo per tempo vigenti, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre o cinque componenti. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</i></p>	<p>1. <i>Invariato</i></p>
<p>2. <i>Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.</i></p>	<p>2. <i>Invariato</i></p>
<p>3. <i>L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti indicati nel successivo comma 4 del presente articolo il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.</i></p>	<p>3. <i>Invariato</i></p>
<p>4. <i>Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali di banche e intermediari finanziari dal T.U.B. e relative disposizioni di attuazione. Agli Amministratori si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalla predetta normativa nonché da quella ulteriormente applicabile.</i></p>	<p>4. <i>Invariato</i></p>

6

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<p><i>Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di Amministratore l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. In tutti i casi di sospensione o decadenza sopra indicati, l'Amministratore non avrà diritto al risarcimento danni.</i></p> <p><i>Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di Amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.</i></p> <p><i>Fermi restando i limiti al cumulo di cariche previsti dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalle relative linee guida emanate dalle Autorità di Vigilanza:</i></p> <p><i>(i) l'Amministratore Delegato può rivestire la carica di Amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di Amministratore in società controllate o collegate alla medesima; e</i></p> <p><i>(ii) gli altri Amministratori possono rivestire la carica di Amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.</i></p> <p><i>5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la</i></p>	<p>5. Invariato</p>

h

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<p><i>maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea ed in modo da garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.</i></p>	
<p><b>Articolo 7</b> <b>(Consiglio di Amministrazione: Presidente)</b></p>	
<p><i>1 Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; la carica di Vice Presidente non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.</i></p> <p><i>2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società. In caso di assenza o impedimento del segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.</i></p> <p><i>3. Il Presidente:</i></p> <p><i>a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 11;</i></p> <p><i>b) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 5;</i></p> <p><i>c) convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e lo presiede ai sensi dell'art. 8.</i></p>	<p><i>1. Invariato</i></p> <p><i>2. Invariato</i></p> <p><i>3. Invariato</i></p>

4

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<b>Articolo 8</b> <i>(Consiglio: riunioni e deliberazioni)</i>	
<p>1. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, il Vice Presidente lo giudichino necessario in coerenza con l'operatività della Società, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da almeno due Consiglieri, o da un Consigliere se il Consiglio è composto da tre membri, per deliberare su uno specifico argomento attinente alla gestione, da essi ritenuto di particolare rilievo.</p> <p>2. Il Consiglio è convocato, di regola, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali detto termine può essere più breve. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Esso è inviato mediante lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco.</p> <p>3. In mancanza delle formalità di convocazione previste dal comma precedente, il Consiglio si reputa regolarmente riunito quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale.</p> <p>4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età, ad eccezione dell'Amministratore Delegato.</p>	<p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Invariato</p>

6

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<p><i>E' ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio anche in audio-video conferenza o in sola audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione - inclusa la possibilità di ricevere e trasmettere documenti - e di intervenire in tempo reale. In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui è stato convocato.</i></p> <p><i>5. Per le validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.</i></p> <p><i>6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.</i></p> <p><i>7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.</i></p> <p><i>8. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte e certificate conformi dal Presidente o dal segretario.</i></p>	<p>5. Invariato</p> <p>6. Invariato</p> <p>7. Invariato</p> <p>8. Invariato</p>
<p><b>Articolo 9</b> <b>(Poteri del Consiglio di Amministrazione)</b></p>	
<p><i>1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti le materie non delegabili per disposizione di legge e di regolamento nonché ai sensi delle disposizioni di attuazione del T.U.B.</i></p> <p><i>2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, sempre nei limiti di cui al</i></p>	<p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p>

4

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<p>precedente comma e determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che viene nominato Amministratore Delegato. All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Solo a tale componente possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del codice civile.</p>	<p>3. Invariato</p>
<p>3. L'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p>	<p>4. Invariato</p>
<p>4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del Consiglio stesso, ad esclusione del Presidente, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.</p>	<p>5. Invariato</p>
<p>5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che venga delegato a terzi lo svolgimento, in nome e/o per conto della Società, di attività rientranti nell'oggetto sociale e/o di funzioni aziendali, nel pieno rispetto delle previsioni in materia di esternalizzazione di cui alle Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari emanate di tempo in tempo dalla Banca d'Italia, di ogni altra normativa applicabile e della politica aziendale in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali la cui approvazione è riservata al Consiglio di</p>	

h

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<p><i>Amministrazione. In materia di erogazione del credito, anche attraverso i patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 121, il Consiglio di Amministrazione può deliberare che vengano delegati poteri deliberativi a banche aventi sede in Italia o a altri intermediari finanziari autorizzati, entro limiti di importo graduati, a condizione che la valutazione del merito creditizio sia basata su procedure appositamente formalizzate e/o automatizzate concordate con la Società, nel pieno rispetto dei requisiti e dei presidi previsti dalle Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari emanate di tempo in tempo dalla Banca d'Italia.</i></p> <p><i>6. Il Consiglio di Amministrazione può conferire a dirigenti o ad altro personale della Società specifici poteri per determinate attività o categorie di atti e di affari, con determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio di tali poteri, prevedendo quando i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure congiuntamente o riuniti in comitati costituiti dal Consiglio di Amministrazione. In tali casi il Consiglio di Amministrazione determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta.</i></p>	<p>6. Invariato</p>
<p><b>Articolo 10</b> <b>(Compensi degli Amministratori)</b></p>	
<p><i>1. Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.</i></p>	<p>1. Invariato</p>

h

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<p>2. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. La remunerazione dei componenti dei comitati con funzioni consultive o propositive, ove costituiti, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore.</p>	<p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p>
<p><b>Articolo 11</b> <b>(Rappresentanza legale e firma sociale)</b></p>	
<p>1. La rappresentanza legale e processuale e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento spettano al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente. La rappresentanza legale e processuale della Società spetta altresì all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, nei limiti dei poteri a ciascuno di essi attribuiti.</p> <p>2. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della Società e a terzi, anche con facoltà di subdelega, dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale a norma del precedente comma.</p>	<p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p>
<p><b>Articolo 12</b> <b>(Direttore Generale)</b></p>	
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, determinandone i poteri, le funzioni, le attribuzioni ed il compenso. L'incarico di Direttore Generale può essere conferito anche all'Amministratore Delegato. Non possono</p>	<p>1. Invariato</p>

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<p><i>comunque essere affidate al Direttore Generale le attribuzioni riservate al Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto e quelle che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi generali della Società e la determinazione delle relative strategie.</i></p> <p><i>2. Il Direttore Generale esercita, quale soggetto titolare di incarichi amministrativi di vertice, le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.</i></p>	<p>2. Invariato</p>
<p><b>Articolo 13</b> <b>(Dirigente preposto ai documenti contabili societari)</b></p>	
<p><i>1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 (e successive modificazioni), stabilendone i poteri, i mezzi ed il compenso.</i></p> <p><i>2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.</i></p> <p><i>3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.</i></p>	<p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Invariato</p>

6

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<p>4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.</p>	<p>5. Invariato</p>
<p>5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.</p>	<p>6. Invariato</p>
<p>6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.</p>	<p>7. Invariato</p>
<p>7. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p>	<p>8. Invariato</p>
<p>8. L'Amministratore Delegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6 del presente articolo, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della</p>	

4

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<p><i>Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, nonché, ove applicabile, le altre circostanze indicate nell'articolo 154-bis, comma 5 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n.58.</i></p>	
<p><b>Articolo 14</b> <b>(Collegio Sindacale)</b></p>	
<p><i>1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e ne determina il compenso. L'Assemblea nomina altresì due Sindaci supplenti.</i> <i>La composizione del Collegio Sindacale deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</i> <i>Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.</i></p> <p><i>2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</i> <i>I sindaci uscenti sono rieleggibili.</i></p> <p><i>3. I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal T.U.B. e relative disposizioni attuative per gli esponenti di banche e intermediari finanziari.</i> <i>Agli stessi si applicano altresì le disposizioni in materia di situazioni impeditive previste dal T.U.B. e relative disposizioni attuative per gli esponenti di banche e intermediari finanziari.</i></p> <p><i>4. I Sindaci non possono assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o</i></p>	<p><i>1. Invariato</i></p> <p><i>2. Invariato</i></p> <p><i>3. Invariato</i></p> <p><i>4. Invariato</i></p>

h

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<p><i>gruppi di imprese operanti nei mercati concorrenti a quello in cui opera la Società.</i></p> <p><i>5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e/o teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.</i></p>	<p>5. Invariato</p>
<p><b>Articolo 15</b> <b>(Revisione legale dei conti)</b></p>	
<p><i>1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce alla società di revisione legale l'incarico di revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di nove esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al nono esercizio dell'incarico. L'incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.</i></p>	<p>1. Invariato</p>
<p><b>Articolo 16</b> <b>(Bilancio e utili)</b></p>	
<p><i>1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</i></p>	<p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p>

4

TESTO VIGENTE	TESTO INCLUSIVO DELLE MODIFICHE
<p>2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.</p> <p>3. L'utile netto di bilancio, dedotta la quota di riserva legale, è destinato secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Sono fatte salve le destinazioni prescritte dalla legge.</p>	<p>3. Invariato</p>
<p><b>Articolo 17</b> <b>(Scioglimento e liquidazione)</b></p>	
<p>1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità e i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.</p>	<p>1. Invariato</p>
<p><b>Articolo 18</b> <b>(Disposizioni finali)</b></p>	
<p>1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia. Le disposizioni di cui agli artt. 6 e 14, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.</p>	<p>1. Invariato</p>

**ALLEGATO 3**  
**Descrizione analitica del Compendio Scisso**

Di seguito viene riportata in forma tabellare nella colonna "Compendio Scisso BMPS a AMCO", la rappresentazione contabile del Compendio oggetto di scissione da parte di Banca MPS sulla base dei dati contabili al 31 dicembre 2019.

valori in €/000

Voci dell'attivo	Compendio Scisso da BMPS a AMCO	Voci del passivo e del patrimonio netto	Compendio Scisso da BMPS a AMCO
10 Cassa e disponibilità liquide	-	10 Passività finanziarie valutate al costo	3.179.187
20 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	56.760	a) debiti verso banche	3.179.187
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	933	b) debiti verso clientela	-
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	55.827	c) titoli in circolazione	-
30 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	3.618	20 Passività finanziarie di negoziazione	74
40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	4.090.649	30 Passività finanziarie designate al fair value	-
a) crediti verso banche	-	40 Derivati di copertura	-
b) crediti verso clientela	4.090.649	Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura	-
50 Derivati di copertura	-	50 generica (+/-)	-
60 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-	60 Passività fiscali	-
70 Partecipazioni	0	a) correnti	-
90 Attività materiali	-	b) differite	-
100 Attività immateriali di cui: avviamento	-	80 Altre passività	-
110 Attività fiscali	104.271	90 Trattamento di fine rapporto del persc	-
a) correnti	-	100 Fondi per rischi e oneri:	-
b) anticipate	104.271	a) impegni e garanzie rilasciate	-
120 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	10.963	b) quiescenza e obblighi simili	-
130 Altre attività	-	c) altri fondi per rischi e oneri	-
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>4.266.261</b>	110-180 Patrimonio Netto	1.087.000
		110 di cui Riserva da Valutazione	(46.606)
		<b>Totale del passivo e del patrimonio netto</b>	<b>4.266.261</b>

**Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (FVTPL)**

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

La voce comprende il fair value positivo di contratti derivati, contabilizzati alla voce 20 a) "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" per complessivi Euro 712 mila (Euro 300 mila riferibili a MPS CS ed Euro 412 mila a MPS) riferibili a coperture stipulate dalla clientela ricompresa nel Compendio Scisso. Sono altresì ricompresi titoli obbligazionari per Euro 221 mila (integralmente imputabili a MPS CS) e un titolo azionario con valore nullo (integralmente imputabili a MPS) riferibili alla clientela inclusa nel Compendio Scisso. Le tabelle seguenti riportano i dettagli analitici delle posizioni in titoli e derivati.

4

€/000

TITOLI DI CAPITALE (ISIN)	DESCRIZIONE	NOMINALE	VALORE 31/12/2019
IT0005390965	TREVI-FINANZ IND RAG	0	0
<b>TOTALE TITOLI DI CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
TITOLI DI DEBITO (ISIN)	DESCRIZIONE	NOMINALE	VALORE 31/12/2019
XSI634544248	AST ALDI 17/24 4.875	1.800	216
XSI000393899	AST ALDI 13/20 7.125	35	5
<b>TOTALE TITOLI DI DEBITO</b>		<b>1.835</b>	<b>221</b>

valori in €/mila

NDC	Denominazione	Tipologia	Numero Operazione	Notoriale	Fair value positivo	Fair value negativo
106069	INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI	Caps/floors	18119549	837	-	-
		Caps/floors	18119568	837	-	-
		Interest rate swaps	18119539	837	11	-
147082	KIPRE HOLDING SPA	Interest rate swaps	13740229	360	-	(0)
		Interest rate swaps	13740246	946	-	(1)
1047442	CORNELIANI SPA	Caps/floors	31986508	3.500	-	(1)
1188077	GRAMELLINI F.LLI S.P.A.	Caps/floors	22341543	503	-	(1)
3299164	SERENISSIMA SOCIETA' COOPERATIVA	Caps/floors	21941489	844	-	-
3557408	AIACE	Interest rate swaps	11161434	1.781	-	(19)
		Interest rate swaps	11161598	1.374	-	(14)
		Interest rate swaps	11418988	323	-	(3)
		Interest rate swaps	11418996	419	-	(4)
4502643	C.E.T.A. COMPAGNIA ELBANA TURISM	Interest rate swaps	11865736	1.015	43	-
5739631	LAMPAS DI PASQUALETTI LANDO & C.	Caps/floors	11344045	29	-	-
8057440	COSTRUZIONI BALDELLI SRL	Caps/floors	20483141	99	-	-
8953748	CANDOR S.A.S. DI PICCA CARLA	Caps/floors	15021208	60	-	-
		Interest rate swaps	15587703	60	0	-
9383340	EUROFORMAOGI SRL	Caps/floors	26654466	138	-	(0)
10810691	GRAZIELLA SPA CON UNICO AZIONIST	Caps/floors	19614564	13	-	-
12573761	BRUE S.P.A.	Interest rate swaps	19921626	60	-	(0)
		Interest rate swaps	33238443	105	-	(1)
15761008	PESCE AZZURRO CEFALU S.R.L.	Caps/floors	8488192	95	-	-
		Caps/floors	8488195	95	-	-
		Caps/floors	8488198	95	-	-
		Interest rate swaps	8485573	95	-	(1)
18864162	RICCIARELLI S.P.A.	Interest rate swaps	16220810	7.733	-	(3)
24268370	ULIVELLI S.R.L.	Caps/floors	36389222	100	-	-
24413338	DITTA MITO ALBINO DI GNO SOCIET	Caps/floors	22450791	31	-	(0)
		Caps/floors	22451150	16	-	-
25022692	CASHIFICIO DI BIDINO SNC DI RENZ	Caps/floors	11847299	133	-	-
41102187	O.S. 3 SUPERMERCATO DI OVIDEO SA	Caps/floors	28241332	32	-	(0)
42154020	MONICA SHOES SRL	Interest rate swaps	14561543	160	1	-
43755631	CASTELFRIGO SRL	Caps/floors	26130490	63	-	-
46736824	EUROLEGNO SRL	Caps/floors	19998816	56	-	-
47906554	FIDERTESSILE SPA	Caps/floors	19604398	25	-	-
49394740	ROBES SPA	Caps/floors	20595826	200	-	-
		Interest rate swaps	20595827	200	1	-
53670654	MEETING GROUP S.P.A.	Caps/floors	19998226	80	-	-
55585011	BRUBAKER SRL	Caps/floors	8487770	215	-	-
		Caps/floors	8487773	215	10	-
		Interest rate swaps	8485189	215	-	(7)
60921954	PLASTIC SRL	Caps/floors	8487188	133	-	-
		Caps/floors	8487192	133	-	-
		Interest rate swaps	8486253	133	1	-
65027615	FIMA SRL	Interest rate swaps	11233972	677	-	(3)
66085023	VALORE DISTRIBUZIONE S.R.L.	Caps/floors	11648521	34	-	-
67015943	AMBITER S.R.L.	Interest rate swaps	11851857	409	-	(1)
67806863	G. SCHNEIDER S.A. SUCC. MORBIO I	Interest rate swaps	30759276	5.000	-	(6)
71473295	L'AUTOMOBILE S.N.C. DI SANTANIEL	Caps/floors	22486975	50	-	(0)
76677032	DIEHME CUCINE S.R.L.	Caps/floors	23886118	150	-	(0)
79317216	VINICOLA CONSOLI S.N.C. DI CONSO	Caps/floors	20329744	24	-	-
81017179	CAMPUS GROUP SRL	Caps/floors	28041141	107	-	(0)
82274229	HOTEL IONICO SRL	Caps/floors	15463554	38	-	-
		Interest rate swaps	15463187	38	0	-
95148511	TRE CI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Caps/floors	11342739	28	-	-
95729477	CASCINA TAVOLATA S.A.S. DI POLID	Interest rate swaps	13345246	499	75	-
97381600	HERA INFORMATICA SRL	Caps/floors	26472991	56	-	(0)
97533564	SVE GROUP S.R.L.	Caps/floors	30969990	93	-	(0)
99294856	GIARDINI DELLA VERSILIA SOCIETA'	Interest rate swaps	13644819	55	1	-
		Interest rate swaps	13685686	73	1	-
100054141	HOTEL RISTORANTE DA GIACOMINO S	Caps/floors	26527530	37	-	(0)
102468193	I.C.R. S.R.L. IMPRESA COSTRUZION	Caps/floors	11898118	328	-	-

4

NDC	Denominazione	Tipologia	Numero Operazione	Mostrante	Fair value positivo	Fair value negativo
103427315	LETTIERI GIUSEPPE & C. S.A.S. CA	Caps/floors	21807544	14	-	-
105979339	COSTER S.R.L.	Caps/floors	23605166	100	-	(0)
107990613	RIALTO COSTRUZIONI SPA	Caps/floors	19684268	60	-	-
109169514	S.E.F. SRL	Caps/floors	19746206	15	-	-
		Caps/floors	23782568	80	-	(0)
113080164	CALZATURIFICIO LOREX SRL	Caps/floors	24198604	60	-	(0)
113142389	AR TRASPORTI SRL	Caps/floors	23866356	120	-	(0)
113347955	LACAITA PIETRO SRL	Caps/floors	22096710	148	-	-
		Caps/floors	22544072	78	-	-
121121846	INDUSTRIE EMILIANA PARATI S.P.A.	Interest rate swaps	30951351	3,965	19	-
121975951	CONCERIA GUANACO SRL	Caps/floors	26114766	138	-	-
122809879	B.L.M. BROTHERS S.R.L. IN LIQUID	Caps/floors	15470827	1	-	-
122878541	INGRO CALZATURE SRL	Caps/floors	28117144	75	-	(0)
125735896	DISRAELI VI TORIO & FIGLI S.R.L.	Interest rate swaps	20592788	150	1	-
128581724	FERRARO ALFEO	Caps/floors	32257977	51	-	-
130155494	LATTERIA AGRICOLA DI POLESNE MA	Caps/floors	22744676	232	-	(0)
134240932	IMMOBILIARE GRAZIELLA S.R.L.	Interest rate swaps	7742362	65	2	-
137607080	MARTINELLI ET TORE SRL	Caps/floors	26423906	33	-	-
139933691	GE.I.CO.N. GESTIONI IMMOBILIARI	Caps/floors	26834540	48	-	(0)
140428098	SOCIETA' COSTRUZIONI APPALTI E S	Caps/floors	19674363	20	-	-
141366977	GE.FIM. S.R.L.	Caps/floors	8487177	153	-	-
		Caps/floors	8487181	153	-	-
		Interest rate swaps	8486237	153	1	-
141666455	MATURSI SRL	Caps/floors	19824424	451	-	(1)
141727590	S.V. IMMOBILIARE S.R.L.	Interest rate swaps	17100050	27	1	-
141769268	INVESTIMENTI IMMOBILIARI SRL	Caps/floors	8487887	149	-	-
		Caps/floors	8487889	149	-	-
		Interest rate swaps	8485389	149	1	-
141866376	VI. ALE IMMOBILIARE SRL	Caps/floors	8487297	268	-	-
		Caps/floors	8487299	268	-	-
		Interest rate swaps	8485033	268	2	-
142168297	KALOUT S.R.L.	Caps/floors	18423758	54	-	-
143335164	AUTOTRASPORTI PARTANNA SOC.COOP	Caps/floors	23351667	157	-	(0)
		Interest rate swaps	23351668	157	1	-
143450667	R.E.I. S.R.L.	Caps/floors	20387887	4	-	-
167763239	H & R LUXURY PROPERTY	Caps/floors	21889736	85	-	(0)
176971470	FILG' SRL	Caps/floors	19608572	10	-	-
182156104	LOCATI LUCIANI ENRICO & C SAS	Caps/floors	20370667	22	-	-
184084852	SILMASS S.R.L.	Caps/floors	32486272	60	-	(0)
184521054	STAR MOTORS SNC DI CENCI GIANLUC	Caps/floors	11652651	119	-	-
184528693	EUROSCARPA SNC DI SQUADRONI GIUS	Caps/floors	23088657	26	-	(0)
189647153	SOCIETA' AGRICOLA VINI CASOLARI	Caps/floors	11777490	688	-	(0)
192344526	R & D DESIGN & MANUFACTURING SR	Interest rate swaps	12105547	23	0	-
192713102	CONCILIARO SRL	Caps/floors	22742060	30	-	(0)
193811807	LMVSP.A.	Caps/floors	28851993	233	-	(0)
195834929	BP ENGINEERING S.R.L.	Caps/floors	20513504	100	-	-
202530640	SAGAS SRL	Caps/floors	12656226	789	-	-
		Interest rate swaps	12656287	789	-	(1)
203504145	SOCIETA' AGRICOLA S. CIRIACO IN	Caps/floors	14463075	538	-	(0)
		Interest rate swaps	14463315	538	5	-
204262336	MELEGARI MANGHI SRL	Caps/floors	23952366	140	-	(0)
205322118	CANNIZZARO DOLCECASA SRL	Caps/floors	18084984	500	-	-
209910852	ENERGIE INNOVATIVE S.R.L.	Interest rate swaps	15314916	5,255	140	-
		Interest rate swaps	16689584	4,768	103	-
211076258	RO. DI. SRL	Caps/floors	28218006	43	-	(0)
212502236	ING. SILVIO MANZONI S.R.L.	Interest rate swaps	35437058	121	2	-
214045920	RETAIL LAB SRL	Caps/floors	26292645	45	-	(0)
216167346	CARAMANTI MOTO SRL	Caps/floors	27071081	36	-	-
		Interest rate swaps	27071080	36	0	-
216495878	CAMASSAMBIENTE S.P.A.	Caps/floors	23597552	158	-	(0)
217675464	EG ENERGY S.R.L.	Caps/floors	18703559	89	-	-
221096616	C.A.M.I. SRL IN LIQUIDAZIONE	Caps/floors	22872442	270	-	(0)
223003215	RAIL SERVICES S.R.L.	Interest rate swaps	12811337	60	-	(1)
223032260	PANIFICIO GARBO DI GARBO PERIC C	Caps/floors	14974108	26	-	-
223722840	IMMOBILIARE ELLETRE SRL	Interest rate swaps	15313681	206	2	-
		Interest rate swaps	16114100	92	0	-
223951354	ANNA VEGRO ST YLE SNC DI ANNA VEG	Interest rate swaps	14613029	53	1	-
238161253	ALPEX S.R.L.	Caps/floors	20020225	50	-	-
238682795	NETWORK SRL	Caps/floors	20488933	70	-	-
239072263	NICO VARDANEGA COSTRUZIONI S.R.L.	Caps/floors	16303421	173	-	-
240678641	HP101 SRL	Caps/floors	26990529	157	-	(0)
240813688	MULTISYSTEM ITALIA SRL	Caps/floors	22748912	81	-	(0)
241128440	OVERSEED S.R.L.	Caps/floors	24678947	120	-	(0)
241438785	E KOMM SRL	Caps/floors	22184093	50	-	-
242396741	ECOAL SRL	Caps/floors	24098107	690	-	(0)
242505282	CAPAS GROUP SRL	Caps/floors	23281425	35	-	(0)
243428089	F.LLI SORRENTINO S.N.C. DI SORRE	Caps/floors	26123710	186	-	(0)

4

NDC	Denominazione	Tipologia	Numero Operazione	Monetale	Fair value positivo	Fair value negativo
243537675	DOMUSMAF S.R.L.	Caps/floors	22530852	132	-	-
243767555	DAZZA GOLD S.R.L.	Caps/floors	20447169	20	-	-
244531155	FOODART S.R.L.	Caps/floors	26123241	104	-	(0)
245686292	DC DESIGN S.A.S. DI CUOFANO FERD	Caps/floors	20556263	21	-	-
246489498	COLATRUGLIO MICHELE SOCIETA' A R	Caps/floors	20093023	43	-	-
246507107	BEMA SRL	Caps/floors	22773628	63	-	(0)
247082135	EAGLE SOLUTION S.R.L.	Caps/floors	18537137	150	-	-
		Interest rate swaps	18537138	150	0	-
247623202	STAR LIGHT S.R.L.	Caps/floors	22608120	60	-	(0)
248809061	SCLAVI A. SRL	Caps/floors	22545437	180	-	(0)
249815364	EURALBA SERVICE S.R.L.	Caps/floors	20452750	33	-	-
250185755	MEFIN S.R.L.	Caps/floors	23321134	275	-	(5)
250406094	C.E.SI. S.R.L. COSTRUZIONI EDIL	Caps/floors	28355198	275	-	(0)
252921838	FILU' PESCA E TURISMO DI VALSEGA	Caps/floors	20463792	17	-	-
253732853	VERTUANI IDEAL ST VLE SRLS	Caps/floors	28314569	34	-	(0)
253772903	STUDIO TRIBUTARIO FRANCONI SR	Caps/floors	27316734	27	-	-
253906571	AMR SRL C/O COMMERCIALISTA FEDER	Caps/floors	26129958	27	-	(0)
253935454	DBAGS S.R.L.	Caps/floors	20380321	50	-	-
254193936	B & W SRL	Caps/floors	20412673	125	-	-
254328660	L.C. S.R.L.	Caps/floors	24404674	62	-	(0)
254372667	PHUTURE TRADE S.R.L.	Caps/floors	26734308	60	-	(0)
254515565	G 4 CAPRI S.R.L.	Caps/floors	23022441	404	-	(0)
254687936	DAMIANI IMPORT EXPORT SRL	Caps/floors	33268381	80	-	(0)
254741100	DELIZIE SARDE E MADE IN ITALY NE	Caps/floors	20372565	12	-	-
255788438	LORO RETAIL S.R.L.	Caps/floors	23411385	222	-	(0)
255796390	AO & CO S.R.L.	Caps/floors	24284374	157	-	(0)
256353367	E QUAL SRL	Caps/floors	22510737	143	-	(1)
256447185	ZERO GRADI ZERO GROUP S.R.L.	Caps/floors	27330663	125	-	(0)
256461613	NEW F.LLI BUGNOCORE SOCIETA' A R	Caps/floors	23830752	140	-	(0)
256680012	ARTIGLIO COSTRUZIONI S.R.L.	Caps/floors	22047060	15	-	-
		Caps/floors	23445106	67	-	(0)
256817852	ECORIF SOCIETA' A RESPONSABILIT	Caps/floors	22103839	32	-	-
256853968	F & B INTERNATIONAL S.R.L.	Caps/floors	22089280	90	-	(0)
256896714	SO PETROLI S.R.L.	Caps/floors	22728313	201	-	(0)
256915820	M11 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Caps/floors	212808966	233	-	(0)
257221308	GPI TECHNOLOGY S.R.L.	Caps/floors	29126656	317	-	(0)
257433962	SAN CARLO S.R.L.	Caps/floors	22409681	16	-	-
257610306	S.M.W. S.A.S. DI GIULIANO PECORA	Caps/floors	26675392	58	-	(0)
257633235	STUDIOIMPRESA - SOCIETA' A RESPON	Caps/floors	22113641	20	-	-
257724490	CAMPO & C. SRL	Caps/floors	22816679	36	-	(0)
258084005	ANDREA CATINI COLLECTION SRL	Caps/floors	22952548	17	-	(0)
258165386	SAFE CORK S.R.L.	Caps/floors	22723616	167	-	(0)
258291768	KEKKA MAKE UP S.R.L.	Caps/floors	31401014	42	-	(0)
258766606	DAI NONNI ANTICHI SAPORI DI ELVI	Caps/floors	22853231	23	-	(0)
258772269	CAMBIOMATIK S.R.L. SEMPLIFICATA	Caps/floors	23368426	20	-	(0)
258796801	OFFICINE METALLICHE BUONO S.R.L.	Caps/floors	22962356	82	-	(1)
258853683	ECOFRIENDLY SPA	Caps/floors	27568697	128	-	(0)
258917437	RISTOSUD S.R.L.	Caps/floors	28367955	121	-	(0)
259381657	B.I.C. SRL BUSINESS ITALIAN COMP	Caps/floors	31980527	73	-	(0)
259480093	BLU CLIMA INNOVATION SRL	Caps/floors	26098801	160	-	(0)
260256894	OMNITECH S.R.L.	Caps/floors	27210409	2	-	-
260355719	ALTA MODA S.R.L.	Caps/floors	24787636	56	-	(0)
260399887	EVA 2016 - SOCIETA' A RESPONSABILI	Caps/floors	26287122	83	-	(0)
260428486	FASHION ST VLE SRL	Caps/floors	28296921	62	-	(0)
260641249	VELUMA SRL	Caps/floors	26784186	27	-	(0)
260663449	PACKAGING S.R.L.	Caps/floors	29638035	17	-	-
261193754	GE. FRA. S.R.L.	Caps/floors	30828911	41	-	-
261582042	GAMO S.R.L.	Caps/floors	35261319	42	-	(0)
262159179	ANTEACOM S.R.L.	Caps/floors	31601306	108	-	(0)
262160779	SLINGENIUS S.R.L.	Caps/floors	31249522	40	-	(0)
262962333	SPREADING S.R.L.	Caps/floors	29649070	216	-	(0)
		Caps/floors	32863566	177	-	(0)
263387144	POSTE ROMANE SRL	Caps/floors	31729471	196	-	(0)
264157944	E.GO DISTRIBUTION S.R.L.	Caps/floors	32942325	117	-	(0)
				63.987	712	(74)

### Altre Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

La voce comprende le quote di un fondo di investimento alternativo immobiliare (Euro 696 mila), titoli azionari (Euro 667 mila) ed un titolo obbligazionario integralmente svalutato per complessivi Euro 1,4 milioni (Euro 857 mila riferibili a MPS ed Euro 506 mila riferibili a MPS

4

CS), rivenienti principalmente da operazioni di ristrutturazione del credito. Il dettaglio analitico dei titoli è incluso nella tabella seguente.

€/000			
TITOLI DI CAPITALE (ISIN)	DESCRITTORE	NOMINALE	VALORE 31/12/2019
IT0005358764	RAINBOW MAGICLA SFP 1	13.852	416
IT0005358772	RAINBOW MAGICLA SFP 2	352	251
IT0004985666	MEDNAV SFPA	419	0
IT0005202467	SANSEDONI SIENA SFP	25.850	0
IT0005072464	RCR SPA SFP B	23.513	0
IT0005261109	SCARLINO EN SFP I LIV	14.113	0
IT0004846918	LUCCHINI SPA/SFP	11.878	0
IT0005240343	IRPLAST SPA SFP	8.182	0
IT0005278319	JECKERSON SPA CAT. B	5.755	0
IT0003451843	MARINELLA SPA ORD	4.925	0
IT0001033221	CISFI	3.934	0
IT0000304508	PORTO INDUS.LIVORNO	850	0
IT0005072746	RCR SPA SFP A	426	0
IT0005319493	STEFANEL SFP	397	0
IT0005356206	BOTTIGLIERI SFP	188	0
IT0001076691	SOVAGRI SCPA PARTEC	320	0
IT0004691173	CLASSICA SVILUPPO S.P.A.	0	0
BMPS00990506	GROSSETO SVILUP SRL	20	0
IT0003179287	MARINA DI STABIA SPA	0	0
<b>TOTALE TITOLI DI CAPITALE</b>		<b>114.972</b>	<b>667</b>
TITOLI DI DEBITO (ISIN)	DESCRITTORE	NOMINALE	VALORE 31/12/2019
IT0004557457	CAR WORLD-TV 09/27	1.057	0
<b>TOTALE TITOLI DI DEBITO</b>		<b>1.057</b>	<b>0</b>
QUOTE OICR (ISIN)	DESCRITTORE	NOMINALE	VALORE 31/12/2019
IT0005246506	RAINBOW DISNM	128	696
<b>TOTALE OICR</b>		<b>128</b>	<b>696</b>

Sono inoltre ricompresi Euro 54,5 milioni (Euro 50 milioni per MPS ed Euro 4,5 milioni per MPS CS) relativi a finanziamenti che sono obbligatoriamente valutati al *fair value* a causa del mancato superamento del test SPPI (*Solely Payments of Principal and Interest*). Nella tabella seguente è riportata la classificazione (sofferenze o inadempienze probabili), i valori, i fondi rettificativi e le esposizioni nette dei finanziamenti deteriorati. Si precisa che il valore lordo e i fondi rettificativi sono esposti al netto rispettivamente degli interessi di mora e delle relative rettifiche pari a complessivi Euro 5 milioni. Il dettaglio di tali crediti è riportato nell'Allegato A.

€/000

Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	Sofferenze	Inadempienze probabili	Totale
31 12 2019			
Esposizione lorda	26.463	138.616	165.079
Rettifiche	(16.411)	(94.206)	(110.617)
Esposizione netta	10.052	44.410	54.462

### Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVTOCI) e correlate Riserve da valutazione

La voce comprende titoli obbligazionari (Euro 2,4 milioni) e azionari (Euro 1,2 milioni) per complessivi Euro 3,6 milioni (Euro 2,8 milioni riferibili a MPS ed Euro 0,8 milioni riferibili a MPS CS) rivenienti da operazioni di ristrutturazione del credito. Il dettaglio analitico per ISIN è riportato nella tabella seguente.

€/000

TITOLI DI CAPITALE (ISIN)	DESCRITTORE	NOMINALE	VALORE 31122019	Riserva OCI 31122019
IT00050230	GABETTI PRO SOL RAGR	2.445	707	(2.163)
IT00002225	AREZZO FIERE CONGRES	1.539	493	(1.358)
IT00048630	FENICE AOR CAT C	971	-	-
IT00048630	FENICE AOR CAT D	97	-	-
IT00048630	FENICE HOLDING S.P.A	4.208	-	(42.077)
<b>TOTALE TITOLI DI CAPITALE</b>		<b>9.260</b>	<b>1.200</b>	<b>(45.598)</b>
TITOLI DI DEBITO (ISIN)	DESCRITTORE	NOMINALE	VALORE 31122019	Riserva OCI 31122019
XSI0003938	ASTALDI 13/20 7.125	15.750	2.418	(1.008)
<b>TOTALE TITOLI DI DEBITO</b>		<b>15.750</b>	<b>2.418</b>	<b>(1.008)</b>

### Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (AC) - crediti verso clientela

La voce comprende finanziamenti deteriorati per complessivi Euro 4.091 milioni (Euro 3.388 milioni relativi a MPS ed Euro 703 milioni a MPCS). Nella tabella seguente è riportata la classificazione (sofferenze o inadempienze probabili), i valori, i fondi rettificativi e le esposizioni nette dei finanziamenti deteriorati. Si precisa che il valore lordo e i fondi rettificativi sono esposti al netto rispettivamente degli interessi di mora e delle relative rettifiche pari a complessivi Euro 466 milioni.

€/000

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - crediti verso clientela	Sofferenze	Inadempienze probabili	Totale
31 12 2019			
Esposizione lorda	4.771.938	3.179.238	7.951.176
Rettifiche	(2.468.942)	(1.391.585)	(3.860.527)
Esposizione netta	2.302.996	1.787.653	4.090.649

Il dettaglio di tali crediti è riportato nell'allegato A.

### Partecipazioni

La voce include due partecipazioni di collegamento: Interporto Toscano A.Vespucci S.p.A. (40,82% di cui 21,82% MPS e 19,0% MPS CS) e Terme di Chianciano S.p.A. (45,63% di cui 18,82% MPS e 26,81% MPS CS) quasi integralmente svalutate (Euro due) alla data del 31 dicembre 2019.

### Attività fiscali anticipate

La tabella seguente riporta la composizione delle attività fiscali anticipate incluse nel Compendio Scisso.

€/000	Tipologia	Importo
	<b>Totale "DTA trasformabili L. 214/2011)" ramo scisso</b>	<b>49.375</b>
	<i>Rettifiche di valore su crediti art. 106 TUIR</i>	40.869
	<i>Avviamenti</i>	6.296
	<i>Attività immateriali</i>	2.209
	<b>Totale "DTA altre non trasformabili" ramo scisso:</b>	<b>31.104</b>
	<i>Rettifiche di valore su crediti (FTA IFRS 9)</i>	26.426
	<i>Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value - Crediti clientela (*)</i>	3.493
	<i>Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value - titoli</i>	761
	<i>Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: strumenti di debito/capitale (*)</i>	424
	<b>Totale "DTA perdite e ACE" ramo scisso</b>	<b>23.792</b>
	<i>Perdite addizionale IRES</i>	10.776
	<i>Eccedenze ACE</i>	13.016
	<b>Totale Attivi/Passivi ramo scisso</b>	<b>104.271</b>

(\*) gli importi rappresentano imposte anticipate al netto di imposte differite

Le attività fiscali anticipate incluse nel Compendio Scisso si riferiscono alle posizioni fiscali soggettive della Società Scissa determinate, applicando le disposizioni di cui all'art. 173, comma 4 del Testo Unico delle imposte sui redditi, alla data del 31 dicembre 2019. Nello specifico, quindi, tali posizioni fiscali soggettive sono state individuate sia tra quelle connesse specificamente a elementi del compendio scisso che sono oggetto di attribuzione integrale alla

Beneficiaria, sia tra quelle non connesse ad alcun elemento patrimoniale della Scissa che, in caso di scissione parziale, sono da attribuire alla Beneficiaria in proporzione al rapporto tra la quota di patrimonio netto contabile trasferito e quello complessivo della scissa prima dell'operazione.

La tabella che precede individua le attività fiscali (DTA) derivanti dalle posizioni fiscali attribuite al Compendio Scisso (integralmente ovvero proporzionalmente, come sopra rappresentato), suddividendole fra quelle "trasformabili" e quelle "non trasformabili", evidenziando separatamente, con riferimento a queste ultime, quelle riconducibili a perdite IRES addizionale ed all'ACE (aiuto alla crescita economica).

In particolare, l'importo di Euro 104 milioni si riferisce alle predette posizioni fiscali soggettive per cui le relative DTA sono state iscritte nel bilancio della scissa al 31.12.2019, in quanto ritenute recuperabili sulla base del *probability test*, ed è composto da: Euro 49 milioni di DTA trasformabili L. 214/2011 e Euro 55 milioni di DTA non trasformabili (di cui Euro 24 milioni riconducibili a perdite IRES addizionale ed all'ACE).

Per quanto riguarda le "DTA trasformabili L. 214/2011", queste rappresentano imposte anticipate trasformabili in credito d'imposta secondo la disciplina dell'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e corrispondono alle imposte riferite all'integrale valore nominale delle deduzioni future attribuite al Compendio Scisso per le quali la normativa di riferimento ne assicura (mediante la richiamata trasformabilità in crediti d'imposta) la certa recuperabilità.

Per quanto riguarda, invece, le DTA "non trasformabili" (che comprendono anche quelle riferite a perdite IRES addizionale e ad ACE), queste sono state rappresentate in proporzione alla quota delle corrispondenti posizioni fiscali iscritte nel bilancio dalla società scissa (il cui recupero è stato ritenuto probabile secondo gli esiti del c.d. *probability test*), tenendo conto dell'ammontare nominale delle deduzioni future attribuite al Compendio Scisso ed applicando le aliquote fiscali (IRES, addizionale IRES ed IRAP) in vigore alla data di riversamento delle differenze temporanee determinate sulla base delle aliquote fiscali previste da provvedimenti in vigore o sostanzialmente in vigore alla data del 31 dicembre 2019.

Nell'ambito dell'operazione sono tuttavia trasferite alla beneficiaria, per obbligo di legge (cfr. art. 173 cit.), anche posizioni fiscali soggettive le cui imposte anticipate non sono iscritte nel bilancio della scissa alla data del 31.12.2019; esse corrispondono ad ulteriori Euro 62 milioni di DTA non trasformabili potenzialmente iscrivibili.

#### **Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione**

La voce comprende finanziamenti deteriorati, classificati a inadempienza probabile, valorizzati al costo ammortizzato per complessivi Euro 11 milioni (Euro 9,3 milioni relativi a MPS ed Euro 1,4 milioni a MPCS) che alla data del 31 dicembre 2019 erano disponibili per la vendita stante la elevata probabilità di una loro dismissione entro il breve termine. Il saldo contabile di Euro 11 milioni è composto da un'esposizione lorda di Euro 27 milioni e rettifiche di valore per Euro 16 milioni.

Il dettaglio di tali crediti è riportato nell'Allegato A.

### **Passività finanziarie al costo ammortizzato- Debiti verso banche**

La voce comprende quattro finanziamenti complessivi per Euro 3.179 milioni (il “**Bridge Loan**”) concessi dalle banche JPMorgan Chase Bank e UBS Europe SE (le “**Banche**”) a favore in prima istanza di MPS cui successivamente alla data di efficacia della Scissione subentrerà la Beneficiaria, di seguito rappresentati:

- Facility A per Euro 1.329 milioni;
- Facility B per Euro 850 milioni;
- Facility C1 per Euro 500 milioni;
- Facility C2 per Euro 500 milioni.

### **Passività finanziarie di negoziazione**

La voce comprende il *fair value* negativo di contratti derivati, per complessivi Euro 74 mila (Euro 33 mila riferibili a MPS ed Euro 41 mila a MPS CS), relativi alle coperture stipulate dalla clientela ricompresa nel Compendio Scisso. Il dettaglio analitico delle posizioni è incluso nella tabella riportata nell'ambito della voce “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” (cfr *infra*).

**ALL. A – Elenco analitico dei crediti classificati nei portafogli contabili “Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*”, “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - crediti verso clientela” e “Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”**

## ALLEGATO 4

**Elementi patrimoniali attivi e passivi non presenti nel patrimonio della Società Scissa alla data del 31 dicembre 2019, ma che è previsto lo siano prima della Data di Efficacia della Scissione**

valori in €/000

Voci dell'attivo	Dati storici 31 dic 2019 BMPS (A)	Finanziamento MPS (B)	Scissione MPSCS (C)	Dati 31 dic 2019 BMPS post Finanziamento e Scissione MPSCS (A+B+C)
10 Cassa e disponibilità liquide	830.135	3.143.217	(614.389)	3.358.963
20 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	1.343.880	-	5.609	1.349.489
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	680.150	-	522	680.672
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	663.730	-	5.088	668.818
30 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	6.564.298	-	829	6.565.127
40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	107.036.499	-	702.616	107.739.115
a) crediti verso banche	32.146.409	-	-	32.146.409
b) crediti verso clientela	74.890.090	-	702.616	75.592.706
50 Derivati di copertura	71.392	-	-	71.392
60 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	617.260	-	-	617.260
70 Partecipazioni	2.763.249	-	(110.000)	2.653.249
80 Attività materiali	2.531.178	-	-	2.531.178
90 Attività immateriali	3.181	-	-	3.181
100 Attività fiscali	2.101.675	-	13.736	2.115.411
a) correnti	576.055	-	-	576.055
b) anticipate	1.525.620	-	13.736	1.539.356
110 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	75.233	-	1.641	76.874
120 Altre attività	1.637.986	-	-	1.637.986
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>125.575.966</b>	<b>3.143.217</b>	<b>42</b>	<b>128.719.225</b>

  

Voci del passivo e del patrimonio netto	Dati storici 31 dic 2019 BMPS (A)	Finanziamento MPS (B)	Scissione MPSCS (C)	Dati 31 dic 2019 BMPS post Finanziamento e Scissione MPSCS (A+B+C)
10 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	111.361.586	3.179.187	-	114.540.773
a) debiti verso banche	28.030.615	3.179.187	-	31.209.802
b) debiti verso clientela	67.053.576	-	-	67.053.576
c) titoli in circolazione	16.277.395	-	-	16.277.395
20 Passività finanziarie di negoziazione	583.507	-	42	583.549
30 Passività finanziarie designate al fair value	372.837	-	-	372.837
40 Derivati di copertura	1.315.905	-	-	1.315.905
50 Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	31.390	-	-	31.390
60 Passività fiscali	304	-	-	304
a) correnti	304	-	-	304
b) differite	-	-	-	-
80 Altre passività	3.041.616	-	-	3.041.616
90 Trattamento di fine rapporto del personale	172.756	-	-	172.756
100 Fondi per rischi e oneri:	1.118.333	-	-	1.118.333
a) impegni e garanzie rilasciate	156.891	-	-	156.891
b) quiescenza e obblighi simili	32.093	-	-	32.093
c) altri fondi per rischi e oneri	929.349	-	-	929.349
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>7.577.732</b>	<b>(35.970)</b>	<b>-</b>	<b>7.541.762</b>
110 Riserve da valutazione	(28.399)	-	(42.440)	(70.839)
140 Riserve	(1.361.990)	-	42.440	(1.319.550)
160 Capitale	10.328.618	-	-	10.328.618
170 Azioni proprie	(185.958)	-	-	(185.958)
180 Utile (Perdita) di esercizio (+/-)	(1.174.539)	(35.970)	-	(1.210.509)
<b>Totale del passivo e del patrimonio netto</b>	<b>125.575.966</b>	<b>3.143.217</b>	<b>42</b>	<b>128.719.225</b>

4

Nel seguito si fornisce una descrizione dei dati riportati nella tabella:

- la colonna (A) "Dati storici al 31 dicembre 2019 di MPS" riporta i dati estratti dal bilancio relativo all'esercizio 2019 di MPS;
- la colonna (B) "Finanziamento MPS" include l'importo del finanziamento alla voce "Passività finanziarie al costo ammortizzato" per Euro 3.179 milioni concesso da JP Morgan Chase Bank N.A., Milan Branch e UBS Europe SE a MPS nelle more della scissione. La liquidità da esso derivante è indicata alla voce "Cassa" al netto dei connessi costi per commissioni per Euro 36 milioni sostenuti da MPS, rilevati alla voce "perdita di esercizio";
- la colonna (C) "Scissione MPS CS" riporta gli impatti da rilevare nella contabilità di MPS riferiti alla Scissione MPS CS in MPS. In corrispondenza delle varie voci dell'attivo patrimoniale sono indicati gli elementi attivi ricompresi nel compendio di scissione di MPS CS a favore di MPS per totali Euro 724 milioni. La voce "Cassa" mostra una riduzione di Euro 614 milioni rappresentativa della elisione del deposito passivo di MPS CS verso la Capogruppo MPS di pari ammontare. La voce "Partecipazioni" espone una riduzione netta di Euro 110 milioni riferibile alla partecipazione di controllo di MPS in MPS CS e corrispondente all'ammontare della dotazione patrimoniale del compendio di scissione MPS CS. Tale riduzione netta di Euro 110 milioni è dovuta all'effetto combinato di un decremento di Euro 152 milioni, pari alla riduzione del Capitale Sociale della controllata, e dall'incremento di Euro 42 milioni quale rivalutazione della partecipazione stessa rilevata alla voce del patrimonio netto "Riserve". L'incremento della "Riserva da valutazione" negativa per Euro 42,4 milioni è relativo ai titoli di MPS CS inclusi nel compendio della scissione;
- la colonna (D) "BMPS post Finanziamento e Scissione MPS CS" include gli effetti della rilevazione contabile degli elementi patrimoniali attivi e passivi non presenti nel patrimonio della Società Scissa alla data del 31 dicembre 2019, ma che è previsto lo siano prima della Data di Efficacia della Scissione.

**ALLEGATO 5**

**Situazione post Scissione della Società Scissa**

valori in €/000

Voci dell'attivo	Dati 31 dic 2019 BMP5 post Finanziamento e Scissione MPSCS	Scissione BMP5 verso AMCO	Dati BMP5 post Scissione
10 Cassa e disponibilità liquide	3.358.963	(8.610)	3.350.353
20 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	1.349.489	(56.760)	1.292.729
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	680.672	(934)	679.738
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	668.818	(55.827)	612.991
30 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	6.565.127	(3.618)	6.561.509
40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	107.739.115	(4.090.649)	103.648.466
a) crediti verso banche	32.146.409	-	32.146.409
b) crediti verso clientela	75.592.706	(4.090.649)	71.502.057
50 Derivati di copertura	71.392	-	71.392
60 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	617.260	-	617.260
70 Partecipazioni	2.653.249	-	2.653.249
80 Attività materiali	2.531.178	-	2.531.178
90 Attività immateriali	3.181	-	3.181
100 Attività fiscali	2.115.411	(104.271)	2.011.140
a) correnti	576.055	-	576.055
b) anticipate	1.539.356	(104.271)	1.435.085
110 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	76.874	(10.963)	65.911
120 Altre attività	1.637.986	-	1.637.986
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>128.719.225</b>	<b>(4.274.871)</b>	<b>124.444.354</b>

Voci del passivo e del patrimonio netto	Dati 31 dic 2019 BMP5 post Finanziamento e Scissione MPSCS	Scissione BMP5 verso AMCO	Dati BMP5 post Scissione
10 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	114.540.773	(3.179.187)	111.361.586
a) debiti verso banche	31.209.802	(3.179.187)	28.030.615
b) debiti verso clientela	67.053.576	-	67.053.576
c) titoli in circolazione	16.277.395	-	16.277.395
20 Passività finanziarie di negoziazione	583.549	(74)	583.474
30 Passività finanziarie designate al fair value	372.837	-	372.837
40 Derivati di copertura	1.315.905	-	1.315.905
50 Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	31.390	-	31.390
60 Passività fiscali	304	-	304
a) correnti	304	-	304
b) differite	-	-	-
80 Altre passività	3.041.616	-	3.041.616
90 Trattamento di fine rapporto del personale	172.756	-	172.756
100 Fondi per rischi e oneri:	1.118.333	-	1.118.333
a) impegni e garanzie rilasciate	156.891	-	156.891
b) quiescenza e obblighi simili	32.093	-	32.093
c) altri fondi per rischi e oneri	929.349	-	929.349
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>7.541.762</b>	<b>(1.095.610)</b>	<b>6.446.152</b>
110 Riserve da valutazione	(70.839)	46.606	(24.233)
140 Riserve	(1.319.550)	(4.364)	(1.323.914)
160 Capitale	10.328.618	(1.133.606)	9.195.012
170 Azioni proprie	(185.958)	-	(185.958)
180 Utile (Perdita) di esercizio (+/-)	(1.210.509)	(4.246)	(1.214.755)
<b>Totale del passivo e del patrimonio netto</b>	<b>128.719.225</b>	<b>(4.274.871)</b>	<b>124.444.354</b>

6

Nel seguito si fornisce una descrizione dei dati riportati nella tabella:

- la colonna "MPS post Finanziamento e Scissione MPS CS" include gli elementi patrimoniali attivi e passivi non presenti nel patrimonio della Società Scissa alla data del 31 dicembre 2019, ma che è previsto lo siano prima della Data di Efficacia della Scissione;
- la colonna "Scissione MPS verso AMCO" riporta gli impatti nella contabilità di MPS della Scissione. In corrispondenza delle varie voci dell'attivo patrimoniale sono indicati i cespiti ricompresi nel compendio di Scissione di MPS e trasferiti alla Beneficiaria per complessivi Euro 4.266 milioni. L'importo di Euro 8,6 milioni in corrispondenza della voce "Cassa" si riferisce agli oneri dell'operazione di Scissione a carico di MPS di cui Euro 4,4 milioni rilevati alla voce "Riserve" in quanto oneri aventi natura accessoria ed Euro 4,2 milioni rilevati a conto economico ed inclusi nella voce "Utile/perdita di esercizio". Con riferimento all'aggregato delle passività, sono esposti i cespiti passivi scissi a favore della Beneficiaria, pari a euro 3.179 milioni. La voce "Patrimonio Netto" riporta una variazione in diminuzione per complessivi Euro 1.096 milioni, riferibile per i) Euro 1.087 milioni alla dotazione patrimoniale del Compendio Scisso, di cui una riduzione del Capitale Sociale pari a Euro 1.133,6 milioni e una riduzione della "Riserva di valutazione" negativa per Euro 46,6 milioni, connessa ai titoli rilevati alla voce dell'attivo "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva" e rientranti nel Compendio Scisso; ed ii) Euro 8,6 milioni agli oneri della Scissione sopra rappresentati;
- la colonna "Dati MPS post Scissione" è rappresentativa della situazione patrimoniale MPS post Scissione.

## ALLEGATO 6

### Situazione post Scissione della Società Beneficiaria

Importi in euro migliaia	Dati storici AMCO 31.12.2019	Scissione BMPS verso AMCO	Dati AMCO post scissione
<b>VOCI DELL'ATTIVO</b>			
10. Cassa e disponibilità liquide	0	-	0
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico			-
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	-	934	934
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	594.105	55.827	649.932
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	844.803	3.618	848.420
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato			-
a) crediti verso banche	317.836	(8.434)	309.402
b) crediti verso società finanziarie	6.660	-	6.660
c) crediti verso clientela	880.374	4.093.847	4.974.222
70. Partecipazioni	14	-	14
80. Attività materiali	6.237		6.237
90. Attività immateriali	579		579
100. Attività fiscali			-
a) correnti	11.238	-	11.238
b) anticipate	68.673	104.271	172.944
110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	-	10.984	10.984
120. Altre attività	24.719	-	24.719
<b>Totale attivo</b>	<b>2.755.239</b>	<b>4.261.026</b>	<b>7.016.265</b>

Importi in euro migliaia	Dati storici AMCO 31.12.2019	Scissione BMPS verso AMCO	Dati AMCO post scissione
<b>VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO</b>			
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato			
a) debiti	5.787	3.178.352	3.184.139
b) titoli in circolazione	850.516	-	850.516
20. Passività finanziarie di negoziazione	-	74	74
60. Passività fiscali			
a) correnti	5.394	-	5.394
b) differite	1.658	-	1.658
80. Altre passività	50.653	-	50.653
90. TFR	593	-	593
100. Fondi per rischi e oneri			
b) quiescenza e obblighi simili	48	-	48
c) altri fondi per rischi e oneri	20.143	-	20.143
110/170. Patrimonio netto	1.820.447	1.082.600	2.903.047
<b>Totale del passivo e del patrimonio netto</b>	<b>2.755.239</b>	<b>4.261.026</b>	<b>7.016.265</b>

Nel seguito si fornisce una descrizione dei dati sopra riportati nella tabella:

- la colonna "Dati storici AMCO" include gli elementi patrimoniali attivi e passivi non presenti nel patrimonio della Società Beneficiaria alla data del 31 dicembre 2019, come riportato nel bilancio di esercizio della Società stessa;
- la colonna "Scissione MPS verso AMCO" riporta gli impatti nella contabilità di AMCO della Scissione BMPS verso AMCO. In corrispondenza delle varie voci dell'attivo patrimoniale sono indicati le attività finanziarie, le DTA e le altre attività ricomprese nel compendio di Scissione di BMPS e trasferiti alla Beneficiaria per complessivi Euro 4.266 milioni. L'importo negativo di Euro 8,4 milioni in corrispondenza della voce

4

“Crediti verso banche” si riferisce agli oneri dell’operazione di Scissione a carico di AMCO di cui Euro 3,6 milioni rilevati alla voce “Riserve”, Euro 3,2 milioni rilevati alla voce “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e Euro 0,8 milioni rilevati nella voce “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” in quanto oneri aventi natura accessoria, mentre Euro 0,8 milioni sono rilevati a conto economico ed inclusi nella voce “Utile/perdita di esercizio” del totale del passivo e del patrimonio netto. Le voci di tale ultimo aggregato includono, con riferimento alle passività, i finanziamenti passivi scissi a favore della Beneficiaria, pari a euro 3.179 milioni. La voce “Patrimonio Netto” riporta una variazione in aumento per complessivi Euro 1.083 milioni, riferibile per Euro 1.087 milioni alla dotazione patrimoniale del Compendio Scisso;

- la voce “Patrimonio Netto” riporta infine il decremento per Euro 4,4 milioni riferito agli oneri della Scissione;
- la colonna “Dati AMCO post Scissione” è rappresentativa della situazione patrimoniale di AMCO post Scissione.

